



Manuale di Compliance Antitrust

Approvato con verbale del c.d.a. in data 10/10/2018

Premessa Introduttiva e quadro normativo di riferimento

Volendo offrire un quadro sintetico della cornice normativa, di fonte nazionale ed europea, a tutela della concorrenza, si può affermare che i comportamenti vietati siano essenzialmente i seguenti:

- le intese restrittive della concorrenza – ex art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito, “Trattato”); art. 2 della legge n. 287/1990 (di seguito, “Legge”);
- gli abusi di posizione dominante - art. 102 del Trattato; art. 3 della Legge.

In merito occorre sottolineare come negli ultimi anni, si assista ad un notevole incremento delle azioni esperibili a seguito della messa in atto di comportamenti contrari alla predetta normativa. Queste ultime, infatti, possono essere promosse tanto dalle autorità di concorrenza (in questo caso si utilizza l’espressione *public enforcement*) quanto dai soggetti privati destinatari di illeciti concorrenziali (c.d. *private enforcement*).

A questa tendenza pertanto ha fatto seguito un rinnovato impegno profuso tanto dai competenti Organismi europei quanto, soprattutto, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo “Autorità”) nel promuovere un’azione di repressione degli illeciti in materia di concorrenza.

Il presente Manuale dunque, adeguato alla natura, alla dimensione ed alla posizione/contesto di mercato della Gea società cooperativa sociale, intende favorire una conoscenza approfondita della normativa in materia di concorrenza, ormai indispensabile per le imprese, ivi comprese le società cooperative, indipendentemente dal settore di attività nel quale le stesse si trovino ad operare.

Quanto sopra con l’intento di valutare possibili rischi *antitrust* ai quali la società potrebbe essere esposta, al fine di garantire l’adozione di procedure e comportamenti



idonei ad escludere l'eventuale commissione di illeciti ed il pieno rispetto della normativa in materia di concorrenza.

Tale politica aziendale, infatti, non può che essere orientata al pieno rispetto dei limiti imposti dalla disciplina nazionale ed europea in materia di concorrenza e, in particolare, in materia di intese e di abusi di posizione dominante, in accordo con le *best practice* europee e nazionali e con le Linee guida adottate recentemente dall'Autorità in data 25 Settembre 2018.

In considerazione di quanto espresso nella presente premessa, la cooperativa GEA richiede che, nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti, gli amministratori ed i collaboratori rispettino rigorosamente i limiti imposti dalla normativa antitrust, osservando con particolare attenzione le prescrizioni previste nel presente Manuale.

Quanto sopra, sulla base del riconoscimento, da parte della cooperativa GEA, del valore della concorrenza come parte integrante della cultura e della politica aziendale e della necessità di un impegno, costante e duraturo, al suo rispetto.

A tal fine la cooperativa destinerà risorse aziendali sufficienti al disegno, all'attuazione ed al monitoraggio del programma, individuando, altresì, un responsabile dotato di autonomia, indipendenza, risorse strumenti adeguati al fine dell'espletamento delle sue funzioni e che renda conto del direttamente del suo operato ai massimi vertici aziendali.

La cooperativa Gea opera nel settore dei servizi sociali residenziali, diurni, domiciliari, educativi e territoriali, della ristorazione, della manutenzione e in particolare delle pulizie di ambienti civili ed industriali, nell'ottica di migliorare la qualità di vita delle persone, promuovere la crescita lavorativa attraverso l'integrazione sociale, partecipare allo sviluppo del territorio e alla divulgazione e promozione di un sistema di Welfare dello sviluppo.



Per tali ragioni, le attività di *compliance* previste e monitorate dal Responsabile rivolgono una particolare attenzione alla delicata gestione delle gare d'appalto operata dall'Ufficio Gare e, soprattutto:

1. alle fasi di selezione e valutazione dei Bandi di gara e/o degli Inviti a presentare offerta ricevuti, della scelta della forma di partecipazione (singolo operatore economico, R.T.I, impresa consorziata, ecc.), della predisposizione della relativa documentazione, della presentazione dell'offerta;
2. dei comportamenti osservati nei confronti delle Stazioni Appaltanti, tanto nella fase di partecipazione alla gara, quanto in quella della gestione dei servizi in caso di successiva aggiudicazione;
3. del comportamento osservato nei confronti di altri eventuali partecipanti alla procedura.

Le predette fasi, pertanto, sono attuate dalla cooperativa Gea garantendo il corretto adempimento di tutte le attività necessarie in conformità alla normativa vigente, nazionale e comunitaria, con una particolare attenzione rivolta alla Trasparenza ed al rispetto del principio di correttezza nell'ambito delle gare d'appalto e dei rapporti contrattuali con Enti e/o fornitori.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a cursive 'e' and a final flourish.

In merito alle Intese e pratiche concordate

1. I divieti di intese restrittive della concorrenza

L'art. 101, par. 1, del Trattato e l'art. 2 della Legge vietano gli accordi tra imprese, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

Sebbene non esista un elenco completo ed esaustivo circa le fattispecie proibite dai suddetti articoli, si può agevolmente ritenere che tra le forme di Intese restrittive rientrano:

- ripartizione dei mercati, della clientela/utenza, del territorio di riferimento;
- limitazione del confronto/competizione concorrenziale tra due o più concorrenti nell'ambito di gare d'appalto (c.d. Bid Rigging);
- applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti che possono, ad esempio, avere lo scopo di boicottare determinati concorrenti/partecipanti.

In particolare, nel caso della partecipazione/gestione delle gare d'appalto, l'Ufficio preposto della Gea società cooperativa sociale osserverà un comportamento improntato alla trasparenza ed alla correttezza, al fine di escludere:

- accordi informali e/o giuridicamente non vincolanti e/o c.d. "gentlemen's agreements" conclusi anche da dipendenti privi del potere di impegnare l'impresa;
- forme di pratica concordata, intesa quale modalità di coordinamento tra imprese che, pur senza concretizzarsi in un vero e proprio accordo, costituisce una consapevole collaborazione tra ditte a danno della concorrenza ovvero finalizzate ad alterare la normale competizione (evitando, dunque, anche forme, dirette o indirette, di "contatto" – come ad es. la partecipazione ad una riunione oppure lo scambio di informazioni mediante un soggetto terzo in comune quali clienti o fornitori- tra le imprese che consenta loro di conoscere le rispettive strategie di offerta o, almeno, di ridurre l'*alea* su come un altro concorrente si



comporterà ai fini della partecipazione tenendo conto dell'informazione ottenuta.

Lo scambio di tali informazioni sensibili, dunque, è rigorosamente proibito in quanto idoneo ad eliminare le incertezze sulle future scelte che le ditte concorrenti adotteranno sul mercato e a permettere un coordinamento dei loro comportamenti in funzione anticoncorrenziale.

È necessario, dunque, adottare le dovute cautele affinché non si verifichino contatti e/o scambi di comunicazioni inerenti dato sensibili, diretti o indiretti, con le altre imprese partecipanti.

2. Alcune precisazioni

La normativa in materia di concorrenza non impedisce alle ditte di partecipare ad incontri con i propri eventuali concorrenti in maniera assoluta e/o in caso di adesione alla medesima Associazioni di categoria o Consorzio di riferimento.

Tuttavia, le scelte operate dalle associazioni di categoria (o altri organismi analoghi), costituiti in qualsivoglia forma giuridica (ed a prescindere dall'eventualità che siano vincolanti per i membri, rappresentino regole statutarie o mere indicazioni), potrebbero comportare intese restrittive della concorrenza qualora consentissero agli associati di porre in essere un concreto coordinamento del loro comportamento sul mercato di interesse (ad es. mediante il regolare scambio di informazioni confidenziali).

Rappresentano, al contrario, comportamenti legittimi:

- fissare requisiti comuni, nonché rappresentare le ditte del settore presso gli organismi competenti;
- elaborare codici generali di condotta purché gli stessi non siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla determinazione di una politica commerciale comune dei membri aderenti;



- raccogliere informazioni statistiche sull'andamento dell'attività delle cooperative associate, a condizione che tali informazioni siano elaborate su base aggregata e in modo da non consentire di conoscere l'andamento economico delle singole imprese;
- condurre ricerche di mercato a condizione che le stesse non abbiano, per oggetto o come effetto, l'uniformazione delle strategie commerciali delle associate;
- fornire informazioni generali, di assistenza, consulenza e supporto alle proprie associate e/o consorziate;
- svolgere attività di pubbliche relazioni a favore delle proprie associate;
- organizzare corsi, giornate e programmi di aggiornamento.

In merito alle restrizioni orizzontali della concorrenza

Un'Intesa può essere conclusa fra due o più imprese concorrenti (c.d. "accordo orizzontale" o "cartello") o fra imprese collocate a livelli diversi del processo economico, per esempio un produttore e un distributore (c.d. accordo "verticale").

Gli accordi orizzontali sono considerati maggiormente lesivi della concorrenza rispetto a quelli verticali perché possono più facilmente tradursi in limitazioni della concorrenza e pertanto vietati ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Non rientrano in questo ambito di applicazione le ditte appartenenti al medesimo gruppo.

Sulla base della normativa richiamata, è conveniente che i dipendenti e i dirigenti della Gea soc.coop.sociale si attengano alle seguenti regole di comportamento.

a) Non scambiare informazioni con i concorrenti (per mezzo di riunioni, contatti formali o informali, email, annunci pubblici unilaterali, ecc.) atti a ridurre l'*alea* circa il comportamento attuale o futuro, in qualità di operatore economico/concorrente) della cooperativa GEA sul mercato.



b) Non cooperare con i concorrenti/”avversari” in occasione di gare d’appalto né con l’intento di attenuare l’*alea* circa sul comportamento della cooperativa in sede di gara (ad esempio, mediante scambi di informazioni sui lotti ritenuti di interesse, sulle offerte considerate ragionevoli e sulle strategie di gara, o mediante commenti su aspetti economici e/o tecnici del capitolato di gara o sulla opportunità che la gara non abbia successo/vada deserta) né al fine di concertare le rispettive strategie partecipative (concordando, ad esempio, di spartirsi i lotti, di boicottare la gara, di presentare offerte di appoggio etc.).

Un’attenzione particolare deve, inoltre, essere dedicata all’eventualità in cui la società decidesse di partecipare alle gare con propri concorrenti nella forma dell’associazione temporanea di imprese (c.d. ATI). In particolare, nel caso in cui GEA abbia tutti i requisiti per partecipare autonomamente alla gara, la decisione di partecipare alla stessa in forma di ATI dovrà essere preventivamente valutata dall’Antitrust Compliance Manager al fine di verificare che la finalità della partecipazione congiunta sia compatibile con la normativa antitrust.

c) Non comunicare informazioni c.d. sensibili ai clienti e/o fornitori con l’intento che questi le comunichino ai concorrenti/avversari. Si consiglia, tra l’altro, di non chiedere espressamente ai clienti e/o ai fornitori informazioni riguardanti le condizioni contrattuali praticate da un concorrente.

d) Nel caso in cui si ricevano da concorrenti informazioni sensibili idonee a ridurre l’incertezza circa il comportamento attuale o futuro di un operatore economico sul mercato, è necessario opporsi prontamente e specificatamente all’ulteriore divulgazione delle stesse, chiarendo che la cooperativa GEA non ne farà uso in sede di determinazione della propria strategia (c.d. “Opposizione allo Scambio”).



In particolare:

- se l'informazione è pervenuta mezzo email o, comunque, per iscritto, occorrerà rispondere ugualmente per iscritto manifestando espressamente l'Opposizione allo Scambio, conservando copia della risposta fornita;
- qualora lo scambio di informazioni illegittimo dovesse avvenire nel corso di una riunione (incluse le riunioni presso associazioni di categoria), sarà necessario far annotare a verbale l'Opposizione allo Scambio e, ove lo stesso non cessi immediatamente, sarà necessario abbandonare la riunione facendo riportare nel verbale anche tale evento (questa precauzione è molto importante in quanto anche l'impresa che partecipa passivamente ad un incontro anticoncorrenziale può essere ritenuta responsabile dell'infrazione, salvo che non dimostri di aver manifestato pubblicamente il proprio dissenso);

In aggiunta a quanto sopra, occorrerà riportare l'accaduto all'Antitrust Compliance Manager che, ove necessario, adotterà ulteriori iniziative volte a garantire il pieno rispetto della normativa antitrust. In caso di dubbi circa il comportamento da adottare in un caso specifico o circa il carattere sensibile di un'informazione in una prospettiva antitrust, occorre rivolgersi all'Antitrust Compliance Manager che fornirà le opportune indicazioni.

e) Evitare, per quanto è possibile, di annunciare pubblicamente le strategie della cooperativa GEA, oppure, evitare l'utilizzo di mezzi di informazione che si rivolgono esclusivamente o prevalentemente ai soli operatori del settore (es. incontri/giornate dedicate, ecc.).

Prima di effettuare annunci aventi ad oggetto strategie commerciali future della Società, incluse Informazioni Sensibili, occorrerà interpellare l'Antitrust Compliance Manager al fine di consentirgli di verificare se e in che misura è possibile annunciare pubblicamente tali informazioni.



In merito alle restrizioni verticali della concorrenza

Sebbene siano di norma considerati meno pregiudizievoli per la concorrenza rispetto a quelli orizzontali, soprattutto per una cooperativa che opera nel campo dei servizi sociali, anche gli accordi verticali possono contenere previsioni proibite dalla disciplina antitrust.

Ad es. sono vietati gli accordi verticali in virtù dei quali il fornitore impone al proprio cliente:

- il prezzo di rivendita dei prodotti e/o servizi;
- il territorio in cui o i soggetti ai quali il cliente può rivendere i prodotti acquistati:

Altre fattispecie vietate

La detenzione di una posizione dominante

Un'impresa è considerata in "posizione dominante" quando si mostra in grado di esercitare una forte influenza, avendo un potere di mercato tale da essere in grado di operare indipendentemente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori finali ed è in grado di influenzare in maniera considerevole e decisa i principali parametri della concorrenza (prezzo, condizioni di vendita, ecc.).

In realtà, detenere una posizione dominante non è considerato illecito di per sé.

La condotta vietata, infatti, è rappresentata soltanto dallo sfruttamento abusivo di tale posizione a danno dei propri concorrenti e dei consumatori.



Tra i comportamenti vietati rientrano, ad esempio:

- l'imposizione di prezzi d'acquisto, di vendita ed altre condizioni di transazione non eque (es: applicazione di prezzi superiori a quelli che sarebbero consentiti in un mercato concorrenziale);
- la previsione di "Obblighi di Esclusiva", ossia dell'obbligo posto in capo ad un cliente di approvvigionarsi esclusivamente presso l'impresa dominante;
- l'imposizione di esclusive di fatto ossia di vincoli di esclusiva scaturenti dall'effetto di particolari politiche commerciali applicate dall'impresa dominante quale, ad esempio, l'applicazione di sconti e/o compensi fidelizzanti;
- la "discriminazione", ossia l'applicazione di condizioni commerciali dissimili per prestazioni equivalenti senza alcuna giustificazione quale, ad es. costi di trasporto diversi, ecc.
- il "rifiuto ingiustificato" a contrarre.

Regole di comportamento

In ottemperanza a quanto sopra, in particolare nell'ambito delle gare d'appalto, la Gea attuerà dei comportamenti tali da evitare "discriminazioni" nell'applicazione di condizioni commerciali per prestazioni equivalenti che non siano giustificate da ragioni attinenti le modalità stesse di espletamento dei servizi.